



**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH
E DEGLI ODONTOIATRI
DI NOVARA**

28100 NOVARA - Torelli 31/A - Tel.0321.410130 - Fax 0321.410068 - E-mail: omceono@tin.it

Novara, 22 Ottobre 2010

A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEI MEDICI
CHIRURGH

AVVISO: CERTIFICATO DI MALATTIA – NUOVE DISPOSIZIONI

Contesto normativo: Il DPCM 26 marzo 2008 fissa l'obbligo per il medico curante di inviare telematicamente il certificato di malattia.

- Il decreto legislativo 150 del 2009 equipara le modalità di trasmissione dei certificati tra dipendenti pubblici e privati e parla di "medico o struttura sanitaria".
- Il decreto interministeriale del 26 febbraio 2010 stabilisce le modalità tecniche.

La circolare n. 1 del 19 marzo 2010 del Ministro per la PA stabilisce che dopo tre mesi dalla pubblicazione in gazzetta, la trasmissione sia effettuata **ESCLUSIVAMENTE** per via telematica e un ulteriore mese di collaudo (scadenza 19 luglio 2010) al termine del quale scattano le eventuali sanzioni per i medici che non ottemperano.

- L'ACN dei MMG del 23 marzo 2005 integrato e modificato dall'accordo del 25 maggio 2009 prevede all'art.52, l'obbligo al rilascio dei certificati di malattia da parte dei MMG e al comma 3 che le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non è tenuto alla trascrizione.

All'art.13 bis prevede che i medici, utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dalle Regioni, sono tenuti all'assolvimento dei compiti previsti dal DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008 condizione irrinunciabile per l'accesso ed il mantenimento della convenzione con il SSN.

- Lo stesso ACN all'art. 59 ter ribadisce che un medico prescrittore in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 e prevede che eventuali inadempienze, documentate attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria comportano una riduzione del trattamento economico complessivo pari a all' 1,15% su base annua.

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 23 MARZO 2005 - TESTO
INTEGRATO CON L 'A. C. N. 29 LUGLIO 2009
ART. 52 - CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PER I LAVORATORI**

1. Le certificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli allegati sub allegato "F" fatte salve eventuali modifiche degli stessi concordate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 33/80. La certificazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi fa parte dei compiti di cui all'art. 45, comma 2.

2. Le certificazioni relative ad assenza dal lavoro rilasciate da medici diversi da quelli di libera scelta, siano essi del servizio pubblico o liberi professionisti, sono valide ai fini della giustificazione dell'assenza del lavoratore dipendente per malattia, in quanto contenenti gli elementi identificativi del medico e del lavoratore e la prognosi, così come disposto dalla circolare INPS 99/96 del 13.5.1996.

3. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non è tenuto alla trascrizione.

ULTIMA ORA

- **La Commissione di collaudo della certificazione on line ha concluso i suoi lavori.**
- **Rinvio fino al 31 gennaio 2011 del periodo di messa a regime.**
- **Sanzionabilità dei medici sospesa fino a quella data.**
- **Avvio monitoraggio delle criticità per la loro soluzione.**